

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Pomezia	N. 1903	REGISTRATO CON EURO e segrete	IL DIRETTORE
	Serie		
	Data 22/6/23		



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione Centro Oikia"

L'anno 2023, il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 17.00, in Via Portuense, 712, nella sede legale dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n. 7 associati.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Maria Nuovo, la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione, la quale essendo presenti n. 7 associati su 7 associati iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore: approvazione modifiche propedeutica a registrazione presso Agenzia delle Entrate.

In data 10 giugno 2023, presso la sede legale dell'Associazione è riunita assemblea straordinaria per deliberare su approvazione dello statuto come da O.d.g.

Il Presidente, Maria Nuovo, chiama a fungere da Segretario il socio Alessandro Canfarini.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica allo Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Associazione Centro Oikia (onlus)" a "Associazione Centro Oikia - APS".

In particolare, sottolinea che dopo ulteriore verifica con il commercialista si sono aggiunte specifiche in merito alle quote utili per la validità delle delibere assembleari.

Dà quindi lettura del testo che risulterà dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di n. 34 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18.30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Roma, 10 giugno 2023

Il Presidente
Maria Nuovo

Il Segretario
Alessandro Canfarini

PREMESSA

Lo statuto così approvato nasce in completa continuità con Associazione Centro Oikia (APS), fondata in data 10 luglio 2008, iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Lazio con Det. N. 1839 del 14 maggio 2010 e all'Anagrafe delle Onlus con effetto dal 23 settembre 2011. Con il presente statuto si intende dare attuazione alle norme contenute nel D.Lgs. 117/2017 (C - Codice del Terzo Settore).

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - È costituita, quale Ente del terzo settore, l'associazione di promozione sociale denominata "Centro Oikia - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede legale in Italia, a Roma, in Via Portuense 712 C/4 (cap 00148).

Il trasferimento della sede legale dovrà essere disposto con delibera assembleare di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - L'Associazione si ispira ai principi di democraticità, uguaglianza e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3 - L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (di cui alla lettera a. dell'art. 5 del CTS);
- b) interventi e prestazioni sanitarie (di cui alla lettera b. dell'art. 5 del CTS);
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui alla lettera d. dell'art. 5 del CTS);
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale con rilievo alle aree di interesse operativo dell'Associazione (di cui alla lettera h. dell'art. 5 del CTS);
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (di cui alla lettera i. dell'art. 5 del CTS);
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui alla lettera l. dell'art. 5 del CTS);
- g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c, e della legge 6 giugno 2016, n. 106 (di cui alla lettera p. dell'art. 5 del CTS);
- h) integrazione sociale dei migranti (di cui alla lettera r. dell'art. 5 del CTS);
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (di cui alla lettera v. dell'art. 5 del CTS);
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, (di cui alla lettera w. dell'art. 5 del CTS).

Si perseguono, in particolare, le seguenti finalità: promuovere e sostenere lo sviluppo armonico della persona e della famiglia in un'ottica sistemica, attraverso la tutela dei diritti dell'individuo, la promozione di azioni

Marco Paolo Sani - Paolo Cui

Stefano Caporin -

di sostegno e cura al benessere psicofisico, con particolare riferimento a coloro che vivono condizioni potenziali ovvero concrete di emarginazione. Individuando nella famiglia il nucleo principale dove diverse forme di disagio possono nascere e dove diverse difficoltà possono trovare risposte e risorse per essere gestite, affrontate o superate, l'Associazione pone particolare attenzione alla tutela del benessere della persona e della famiglia nelle varie fasi del suo ciclo evolutivo e nelle varie condizioni critiche e di rischio possibili, affinché venga tutelato il benessere individuale, familiare e sociale. Per le stesse suddette ragioni, l'Associazione sostiene le varie agenzie educative e formative per potenziare le opportunità di crescita, sostegno, sviluppo ed inclusione per la persona e la famiglia (servizi per l'infanzia, scuole di ogni ordine e grado, agenzie culturali e sociali dirette a tutte le fasce di età, contesti lavorativi).

Art. 4 - In linea con le attività di interesse generale e le finalità indicate, tutte le sottoelencate attività dell'Associazione, assimilabili ai settori di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, assistenza legale, educazione, istruzione e formazione, ricerca, saranno realizzate al fine di sostenere percorsi di crescita, realizzazione, integrazione, con lo scopo ultimo di promuovere e sostenere il benessere psicofisico e sociale, con particolare riguardo alla tutela della salute mentale.

Per raggiungere detti scopi, l'Associazione svolgerà le attività di seguito elencate, organizzando ed effettuando ogni possibile intervento rivolto alla promozione della salute e del benessere, alla prevenzione, al sostegno, alla cura e alla formazione, in modo che tutte le conoscenze e gli strumenti finalizzati al miglioramento della qualità della vita della persona e della collettività, siano fruibili ed accessibili a tutti.

In particolare, intende:

- a) creare nel territorio Centri di ascolto e consulenza specialistica per problematiche mediche, psicologiche, pedagogiche, sociali e legali in cui la famiglia riveste un ruolo primario nell'eziologia, nel supporto, nel recupero del disagio stesso;
- b) sviluppare procedure per sostenere la famiglia in casi di separazione e divorzio, affidamento eterofamiliare, adozione, procreazione assistita;
- c) sviluppare procedure e programmi di intervento e sostegno a famiglie a rischio di violenza ed abusi e a vittime di maltrattamenti soprattutto intrafamiliare, anche attraverso l'attivazione di spazi per incontri protetti;
- d) istituire centri specifici per le varie fasce dell'età evolutiva (spazi be.bi, nidi, ludoteche, centri giovanili), anche al fine di facilitare la conciliazione casa-lavoro e fornire risorse al territorio;
- e) realizzare programmi per agevolare la conciliazione del tempo casa-famiglia/lavoro;
- f) promuovere e realizzare attività per l'individuazione, la prevenzione ed il trattamento del disagio psichico nelle scuole, nelle famiglie, nel territorio attraverso programmi relativamente a: comportamenti a rischio, consumo di droghe e alcol, uso problematico di internet, dipendenze comportamentali, bullismo e cyberbullismo, comportamenti violenti nelle fasce giovanili, disturbi delle condotte alimentari, malattie sessualmente trasmissibili, educazione alla sessualità, disturbi dell'apprendimento, varie forme di disagio dell'età evolutiva, dispersione scolastica;
- g) realizzare programmi di promozione della salute e della qualità della vita (nei campi sociale e sociosanitario, psicologico, educativo, ambientale ed ecologico, nello sport dilettantistico) per favorire l'adozione di stili di vita sani anche mediante attività ricreative o artistiche come lo sport, la musica, l'arte, la cultura quali sane occasioni di conoscenza ed esperienza individuale e relazionale;
- h) sviluppare programmi di promozione e aiuto per l'integrazione sociale delle famiglie emarginate ivi compresi i cittadini stranieri non abbienti e con difficoltà di inclusione;
- i) promuovere l'auto-mutuo aiuto come risorsa nelle attività di recupero e promozione della salute;
- j) realizzare ricerche nel campo psicosociale, anche attraverso la collaborazione con enti di studio quali università, scuole di specializzazione post-laurea, istituti di ricerca pubblici o privati;
- k) creare materiali di studio e di ricerca, pubblicazioni a mezzo stampa, prodotti multimediali, siti web, banche dati, anche telematiche ed altro materiale attinente con lo scopo sociale;
- l) realizzare iniziative di formazione e qualificazione professionale e attività di formazione rivolte al personale educativo, sociosanitario attraverso giornate di studio, seminari, convegni, corsi di formazione ed ogni altro strumento utile allo scopo sia in presenza che in via telematica.

Art. 5 - Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi, tra cui

Marisa Paola Sedi - *Rel. Am.*
Adm. Cap. Am.

le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 - L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dagli organi legislativi preposti. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

Soci

Art. 7 - Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione così come previsto dallo Statuto dell'Associazione debitamente sottoscritto.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea e alla condivisione dello statuto dell'Associazione.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Art. 8 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione è comunicato dal Presidente per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto della domanda, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, la quale se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

Art. 10 - L'associazione si avvale di volontari. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11 - La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione: perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato tramite raccomandata o PEC. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. In tal caso, il Presidente provvederà alla convocazione dell'assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della medesima e l'Assemblea dovrà deliberare entro e non oltre 30 giorni dal ricorso medesimo.

Marie Paola Savi-

Antonio Capponi

Lavoratori

Art. 12 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività è determinato secondo i limiti stabiliti dalla normativa.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive ed hanno durata triennale.

L'Assemblea

Art. 14 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto. Ogni socio può essere rappresentato per delega. Ogni socio può rappresentare le deleghe di massimo due soci.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- a) almeno una volta all'anno;
- b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio;
- c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 15 - L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima del giorno previsto per la riunione mediante mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno.

Se in modalità telematica, l'avviso di convocazione deve indicare anche la piattaforma utilizzata e la modalità per accedervi.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 16 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a. discute ed approva il bilancio;
- b. approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c. definisce il programma generale annuale di attività;
- d. elegge tra i propri componenti il presidente;
- e. elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- f. procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri e delle rispettive cariche sociali, determinandone previamente il numero dei componenti;
- g. elegge il tesoriere e il segretario;
- h. procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- i. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- j. discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- k. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l. ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- m. delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;

Reinhold Savi - Pol. Ep.
Stefano Ep.

- n. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- o. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- p. discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- q. delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata se presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di 2 (due) deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega.

Se in modalità telematica, l'assemblea è valida se consente:

- a) al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 18 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione in presenza di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Consiglio Direttivo

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. È composto da 3 (tre) componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti oppure attraverso una nuova nomina da parte dell'Assemblea. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 8 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 8 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per via telefonica, con sole 24 ore di preavviso. Il Consiglio può svolgersi anche in modalità telematica, avendo cura di specificare nella convocazione la piattaforma utilizzata e le modalità di accesso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo attua le direttive generali stabilite dall'Assemblea e le connesse iniziative dirette al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Nello specifico:

- a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- c) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- d) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- e) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- f) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea

Marie Paola Sali - Rose Elie
Alto Corfu

per la discussione e la sua approvazione;

- g) conferisce procure generali e speciali;
- h) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- i) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- j) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- k) gestisce le attività dei volontari;
- l) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- m) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Il Presidente

Art. 22 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

È eletto dall'Assemblea, è rieleggibile e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In particolare, il Presidente può:

- a) stilare, concludere, firmare ed eseguire contratti di acquisto, di vendita, di beni mobili e merci inerenti all'attività sociale, contratti di locazione anche finanziaria, di sub-locazione e di affitto, contratti di assicurazione, contratti bancari, contratti di lavoro di eventuali prestatori d'opera, recedere, annullare, risolvere e rescindere qualunque dei detti contratti;
- b) rappresentare l'Associazione per tutte le operazioni finanziarie e commerciali in valuta;
- c) emettere, firmare e quietanzare fatture;
- d) aprire e chiudere conti correnti bancari, disporre e prelevare da detti conti.

Il Vicepresidente

Art. 23 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni ad esso attribuite.

Inoltre, previa delega scritta, il Vicepresidente può operare, disporre e prelevare dai conti bancari dell'Associazione, incluso effettuare tutte le operazioni mediante mezzi tecnologici per conti online, ad esclusione di apertura e chiusura di conti bancari.

Il Segretario ed il Tesoriere

Art. 24 - Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

L'Organo di controllo

Art. 25 - Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea eleggerà un Organo di Controllo, anche monocratico. Il componente dell'Organo di Controllo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

Meire Paula Sasi - *[Signature]*
[Signature]

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla normativa di riferimento.
L'Organo di controllo, inoltre, esercita, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui l'esercizio si riferisce.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei casi previsti dalla legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 27 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzioni;
- f) rendite patrimoniali;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- i) ogni altra entrata derivante da attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 28 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento dell'attività statutaria e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 30 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 31. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e,

Marie Paola Sadi - Pol An

Stuto a fu

Handwritten notes on the right margin: "dane Rose", "Almudo Capem", "Note Open".

qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 32. Nei casi indicati dalla legge, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 33. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, il patrimonio sarà devoluto ad altri Enti del terzo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 34. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Roma 10 giugno 2023

IL PRESIDENTE

Flavio Caporin

IL SEGRETARIO

Roberto Confarini

I soci

Flavio Caporin

Laure Rona

Pl. Am

Rosa Paola Savini

Luigi Am.